



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.8335 /Gen.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VI COMMISSIONE CONSILIARE

Prot. n. 451 del 11-10-06

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare VI, II e V

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Tutela della salute psicofisica della persona sul luogo di lavoro e prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing ed interventi regionali per la prevenzione, l'informazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico - fisiche nell'ambiente di lavoro." (Reg.Gen.n.197)

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala.
Depositata in data 11 Settembre 2005.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare per l'esame;
II e V Commissione Consiliare per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **3 OTT. 2006**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Tutela della salute psicofisica della persona sul luogo di lavoro e prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing ed interventi regionali per la prevenzione, l'informazione e la tutela delle lavoratrici dalle molestie morali psico – fisiche nell'ambiente di lavoro”.

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scalu

Ruolo Generale n.197



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

L'evoluzione della disciplina in materia di tutela dei lavoratori ha consentito di ottenere notevoli progressi, riducendo progressivamente le condizioni di sfruttamento. Ciononostante, l'esperienza quotidiana evidenzia il rilievo che assumono, nell'ambito dei rapporti di lavoro, comportamenti ed atti che, pur non essendo penalmente perseguibili, incidono in misura determinante sulle condizioni psicologiche dei lavoratori. Il mobbing è una forma di violenza che discrimina il lavoratore incidendo sulla autostima del lavoratore. Pur nella consapevolezza della difficoltà di individuare con precisione le fattispecie concrete degli atti e dei comportamenti attraverso i quali si verificherebbero la violenza e la persecuzione psicologica ai danni dei lavoratori, si ritiene comunque necessario proporre un intervento del legislatore al riguardo. La proposta di legge mira a prevenire tutti quei comportamenti che possono pesantemente incidere sulla dignità e sull'integrità psico-fisica dei soggetti che ne sono coinvolti. La proposta di legge assegna particolare importanza alle iniziative dirette a prevenire il verificarsi di tali atti e comportamenti, attribuendo un rilievo speciale alle misure volte a fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie allo scopo.



ARTICOLO 1

Finalità

1. La regione Campania, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 32 e 41 della Costituzione Italiana, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario, al fine di tutelare l'integrità psico – fisica della persona sul luogo di lavoro, promuove azioni ed iniziative volte a prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro, di seguito denominate mobbing.
2. La regione Campania intende contribuire, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, ad accrescere la conoscenza del fenomeno del mobbing, a ridurne l'incidenza e la frequenza, e a promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo.



ARTICOLO 2

Progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro

1. L'amministrazione regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la realizzazione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro che possono essere presentati da:
 - a) enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che documentino comprovata esperienza;
 - b) associazioni di volontariato, associazioni senza fini di lucro e di utilità sociale, organizzazioni sindacali, che abbiano maturato competenze specifiche in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro e organizzazioni datoriali di categoria, che operino in regione e che si avvalgano o collaborino con personale qualificato con pluriennale e documentata competenza nella materia.
2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati punti di ascolto.
3. I punti di ascolto sono accreditati dall'amministrazione regionale sulla base di un regolamento, sentita la commissione consiliare competente, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



ARTICOLO 3

Azioni di formazione

- I. La regione Campania promuove corsi di formazione professionale sul fenomeno mobbing, rivolti, in particolare, ai seguenti soggetti:
 - a) operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di seguito denominato SPSAL e dei centri di salute mentale;
 - b) operatori dell'ispettorato del lavoro;
 - c) operatori degli istituti di previdenza;
 - d) operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
 - e) operatori degli sportelli anti-mobbing di cui all'articolo 6;
 - f) responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato.



ARTICOLO 4

Punti di ascolto

1. I punti di ascolto, istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, garantiscono la presenza di personale con le qualifiche professionali di cui al comma 4, mantenere rapporti costanti con le strutture pubbliche competenti in materia di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro e con l'Istituto nazionale assistenza sul lavoro, forniscono ogni utile informazione alla commissione regionale per le politiche attive del lavoro integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro, di cui all'articolo 4.
2. I punti di ascolto svolgono le seguenti attività:
 - a) effettuano colloqui con le lavoratrici e i lavoratori in condizioni di disagio al fine di verificare l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico della lavoratrice o del lavoratore, legata a molestie o altre forme di pressione psicologica, di cui la lavoratrice o il lavoratore lamenta di essere oggetto, riservando particolare attenzione alle situazioni verificatesi in contesti in cui si sono evidenziati infortuni sul lavoro;
 - b) promuovono l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento di operatrici e operatori qualificati per affrontare problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;
 - c) forniscono alla commissione regionale speciale del lavoro sommerso, ogni rilevazione utile all'analisi del fenomeno in regione.
3. I punti di ascolto nello svolgimento della loro attività si avvalgono dell'apporto di esperti, anche in rapporto di convenzione.
4. Presso ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito dei rispettivi SPSAL è istituito un punto di ascolto ed assistenza, per le lavoratrici e i lavoratori, composto almeno dal seguente personale, dipendente dell'azienda sanitaria o in convenzione all'uopo stipulata dall'azienda sanitaria medesima:
 - a) un medico specialista in medicina del lavoro;
 - b) un medico specialista in medicina legale;
 - c) uno psicologo o medico specialista in psichiatria;
 - d) un giuslavorista esperto in materia di lavoro.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 5

Azioni di informazione e ricerca

1. La regione Campania promuove:

- a) l'elaborazione e diffusione di studi e ricerche sul mobbing, anche attraverso l'osservatorio regionale sul mobbing ;
- b) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione;
- c) l'attivazione di corsi post-laurea nelle materie oggetto della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 6

Azioni di assistenza medico-legale e psicologica

1. La regione Campania concede incentivi alla realizzazione di supporti e terapie psicologiche di sostegno e riabilitazione per il lavoratore vittima del mobbing ed i suoi familiari, secondo criteri e modalità da stabilirsi dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 7

Sportelli anti-mobbing

1. La regione Campania promuove l'istituzione presso gli uffici comunali di cittadinanza di appositi sportelli anti-mobbing con il compito di:
 - a) fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;
 - b) orientare il lavoratore presso gli uffici della Azienda sanitaria locale competente;
 - c) segnalare, con il consenso del lavoratore, i casi di presunto mobbing al SPSAL territorialmente competente.



ARTICOLO 8

Attività di controllo

1. Il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, sulla base delle segnalazioni ricevute o nell'ambito della sua attività istituzionale, effettua apposite ispezioni nel luogo di lavoro per accertare l'esistenza di azioni di mobbing e l'eventuale stato di malattia del lavoratore.
2. Presso ogni SPSAL è istituito un collegio medico con il compito di confermare lo stato di malattia del lavoratore e di accertare la connessione tra stato di malattia ed azioni di mobbing.
3. Il collegio è composto da:
 - a) un medico specialista in medicina del lavoro del SPSAL;
 - b) un medico specialista in medicina legale;
 - c) uno psicologo o uno psichiatra.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 9

Azioni di informazione e ricerca

I. La regione Campania promuove:

- a) l'elaborazione e diffusione di studi e ricerche sul mobbing, anche attraverso la commissione regionale speciale ;
- b) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione;
- c) l'attivazione di corsi post-laurea nelle materie oggetto della legge.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 10

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale con cadenza biennale, avvalendosi dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.
2. la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare una relazione nella quale in modo documentato si illustrano:
 - a) quali interventi sono stati realizzati sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;
 - b) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai punti di ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
 - c) quale è stato il grado di attività e collaborazione dei soggetti, che intervengono sulla materia, considerati dalla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 12

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.